

Edizione di martedì 7 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Reti d'impresa: come si determina il credito d'imposta investimenti in beni strumentali?
di **EVOLUTION**

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – 1° parte
di **Francesca Dal Porto**

AGEVOLAZIONI

Acquisto prima casa ed impossibilità per il contribuente di trasferire la residenza
di **Caterina Bruno**

CONTROLLO

Sul regime di responsabilità dei sindaci
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per lo sconto "Bonus tv rottamazione"
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

LEGGERE PER CRESCERE

Dimmi chi sei di Riccardo Scandellari - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Reti d'impresa: come si determina il credito d'imposta investimenti in beni strumentali?

di **EVOLUTION**



Come determinano il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali le reti d'impresa?

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 è rivolta anche alle reti d'impresa, con fondamentale distinguo tra rete-soggetto e rete-contratto.

A precisarlo è l'Agenzia delle entrate nella circolare 9/E/2021, in cui dedica due FAQ, la 1.1 e la 4.1, rispettivamente ai requisiti soggettivi di accesso all'agevolazione e alle modalità di determinazione del credito per le reti d'impresa.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

CRISI D'IMPRESA

Le nuove misure in materia di crisi di impresa e risanamento – I° parte

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il **D.L. 118/2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, sono state adottate una serie di **misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale**.

In primo luogo, è stato **differito il termine di entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza**, di cui al **D.Lgs. 14/2019**, alla data del **16 maggio 2022** e addirittura alla data del **31 dicembre 2023** per le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

In secondo luogo, all'[articolo 2 D.L. 118/2021](#), è stata prevista la possibilità, a partire dal 15 novembre 2021, di ricorrere a una nuova **procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, rivolta **all'imprenditore commerciale e agricolo** che si trovi in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Tali soggetti possono chiedere al **segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un **esperto indipendente** con il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore stesso ed i creditori, al fine di individuare una **soluzione alla crisi**.

Al fine di valutare l'opportunità di presentare la domanda per la nomina dell'esperto è istituita una **piattaforma telematica nazionale** accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese.

Su tale piattaforma è disponibile:

- una **lista di controllo particolareggiata** con **indicazioni operative** per la redazione del **piano di risanamento**;

- un **test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**.

L'esperto sarà nominato, ai sensi dell'[articolo 3, comma 6, D.L. 118/2021](#), ad opera di una **commissione costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** composta da:

- un **magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa** del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **che ha ricevuto l'istanza** di cui all'[articolo 2, comma 1, D.L. 118/2021](#);
- un **membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione**;
- un **membro designato dal Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza.

L'esperto sarà inoltre scelto all'interno di un **elenco istituito** ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021](#) presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nel quale possono essere inseriti:

- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili**;
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo degli avvocati** che documentano di aver maturato **precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**;
- gli iscritti da almeno cinque anni **all'albo dei consulenti del lavoro** che documentano di avere concorso, **almeno in tre casi**, alla **conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati**.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, **pur non iscritti in albi professionali**, documentano di avere svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione** concluse con **piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi** con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'[articolo 3, comma 4, D.L. 118/2021](#) precisa altresì che **l'iscrizione all'elenco di cui al comma 3** è subordinata al possesso della **specifica formazione** prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 118/2021.

L'iscrizione nell'elenco avverrà con apposita domanda da presentare alla camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome del luogo di residenza o di iscrizione all'ordine professionale del richiedente.

L'[articolo 3, comma 9, D.L. 118/2021](#) prevede che, in un'ottica di completa **trasparenza**, gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato siano **pubblicati** senza indugio in apposita sezione del **sito istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente**.

L'**esperto**, così come previsto dall'[articolo 4 D.L. 118/2021](#), deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 2399 cod. civ.](#) e **non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale**.

In particolare, proprio al fine di garantire l'**indipendenza**, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo** in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

L'esperto deve operare in **modo professionale, riservato, imparziale e indipendente**.

L'**imprenditore** ha il **dovere** di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo **completo e trasparente** e di gestire il patrimonio e l'impresa senza **pregiudicare** ingiustamente gli interessi dei creditori.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di **collaborare lealmente** e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e di rispettare l'obbligo di **riservatezza** sulla situazione dell'imprenditore, sulle **iniziative** da questi assunte o programmate e sulle **informazioni acquisite** nel corso delle trattative.

L'accesso alla **composizione negoziata della crisi non** costituisce di per sé causa di revoca degli **affidamenti bancari** concessi all'imprenditore.

AGEVOLAZIONI

Acquisto prima casa ed impossibilità per il contribuente di trasferire la residenza

di Caterina Bruno

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra i requisiti previsti per **fruire dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro** per l'acquisto della prima **abitazione non di lusso**, [l'articolo 1, nota II bis, lett. a\) della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986](#), tra le altre condizioni, stabilisce che: ***“l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza”***, aggiungendo che ***“la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto”***.

La residenza dell'acquirente nel comune in cui si trova l'immobile è, dunque, **un elemento costitutivo del beneficio “prima casa”**, che viene provvisoriamente accordato anche quando l'acquirente risieda altrove, purchè nell'atto di acquisto **dichiari di voler trasferire** in quel comune la sua residenza.

In quest'ultimo caso, **l'acquirente assume nei confronti del Fisco l'obbligo** di provvedere ad effettuale tale trasferimento **nel termine di 18 mesi**, determinandosi, in caso di inadempimento, **la decadenza dal beneficio** (Cassazione, n. 28860/2017; Cassazione, n. 2527/2014).

La realizzazione dell'impegno di **trasferire la residenza** costituisce, quindi, **un vero e proprio obbligo del contribuente verso il Fisco**, nella cui valutazione non può, però, non tenersi conto – proprio perché inerente ad un suo comportamento – della **sopravvenienza di un caso di forza maggiore**, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla **non imputabilità** alla parte obbligata, e **dall'inevitabilità ed imprevedibilità** dell'evento.

La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, riconosciuto che **il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune** ove è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione “prima casa” non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale **evento**

sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile stesso (Cassazione, n. 14399/2013).

Nell'attuale contesto pandemico che ha determinato negli ultimi 18 mesi restrizioni di spostamento e interruzioni delle attività economiche è lecito domandarsi se possano ravvisarsi le condizioni di forza maggiore necessarie ad impedire la decadenza dalla prevista agevolazione anche nei casi di mancato trasferimento entro il termine previsto dal legislatore.

E ciò a prescindere dal periodo di sospensione riconosciuto dal legislatore in considerazione dell'attuale situazione di eccezionalità in corso.

È, infatti, d'obbligo ricordare che in forza del combinato disposto dell'[articolo 24, comma 1, D.L. 23/2020](#) (convertito in L. 40/2020) e dell'[articolo 3, comma 11-quinquies, D.L. 183/2020](#) (convertito in L. 21/2021) i termini previsti dalla nota II bis all'articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al T.U. dell'imposta di registro (agevolazioni prima casa) e il termine previsto dall'[articolo 7 L. 448/1998](#) (riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa) sono sospesi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Riprenderanno a decorrere a partire dal 1° gennaio 2022.

Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi in cui la sospensione dei lavori di ristrutturazione e/o di completamento di un immobile unita all'eventuale situazione di crisi economica dell'acquirente/contribuente in difficoltà nella prosecuzione dell'intervento edile, possano impedire a quest'ultimo di adempiere all'obbligazione assunta con il Fisco.

Sul caso del mancato trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile, la Cassazione ha in più di un'occasione affermato *“che la forza maggiore non è ravvisabile né in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione né in caso di protrazione di lavori di straordinaria manutenzione di un immobile già edificato”* (così Cassazione, n. 5015/2015; Cassazione, n. 8641/2016; Cassazione, n. 28838/2019).

D'accordo con tale soluzione interpretativa, recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 17629/2021 ha escluso che la revoca dell'agevolazione “prima casa” potesse essere considerata illegittima a causa della maggiore durata dei lavori di completamento dell'abitazione, acquistata allo stato grezzo; circostanza non ritenuta dai Supremi giudici avente le caratteristiche della forza maggiore tale da poter giustificare il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto.

Ciò in quanto l'[articolo 1, nota II bis, comma 1, lett. a\), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986](#) subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di 18 mesi, nel comune in cui è ubicato l'immobile e non necessariamente nell'abitazione acquistata, sicché possono assumere rilevanza, al fine della configurabilità della forza maggiore, solo fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel comune.

Seguendo tale indirizzo interpretativo sembrerebbe non potersi invocare **l'ipotesi della forza maggiore** in una fattispecie in cui **il legislatore ha già derogato al termine** ordinario prevedendone specificamente la sospensione **causa Covid-19**.

In base a tali considerazioni e fatti salvi futuri e differenti approdi giurisprudenziali, **i neo-acquirenti di "prima casa"** a decorrere dal prossimo **1° gennaio 2022** dovranno essere pronti a fronteggiare il cambio di residenza assolvendo all'impegno assunto con il Fisco nei termini previsti dal legislatore, onde non incorrere nella **decadenza dei benefici** acquisiti in sede di compravendita.

CONTROLLO

Sul regime di responsabilità dei sindaci

di Lucia Recchioni

DIGITAL

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri di più >](#)

La **sentenza della Corte di Cassazione n. 24045**, depositata ieri, **6 settembre**, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare il **regime di responsabilità** dei **componenti del collegio sindacale**.

Il **Presidente di una cooperativa**, e gestore di fatto dell'attività sociale, aveva **falsificato alcune fatture, registrandole** poi in contabilità ai fini delle corrispondenti dichiarazioni Iva e dei redditi. A fronte delle **fatture falsificate** la cooperativa aveva poi **regolarmente versato assegni bancari e circolari** a favore di **società inesistenti**.

Gli **indebiti pagamenti** avevano condotto ad un forte aumento delle **perdite di esercizio** della cooperativa stessa, a fronte delle quali, però, **gli amministratori e i sindaci non avevano mai chiesto chiarimenti**.

A seguito del **ricorso** proposto dai **componenti del collegio sindacale**, nei confronti dei quali era stata esercitata **azione di responsabilità**, la Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a pronunciarsi, pur facendo riferimento al **quadro normativo esistente prima della riforma operata con il D.Lgs. 6/2003**.

I **sindaci** sono obbligati al **risarcimento** dei danni imputabili al **mancato o negligente adempimento** dei loro doveri (c.d. **responsabilità esclusiva**) ma sono anche **responsabili con gli amministratori** per i fatti e le omissioni di questi **quando il danno non si sarebbe prodotto** se essi avessero **vigilato** in conformità degli obblighi della loro carica.

Con specifico riferimento ai casi di **responsabilità concorrente** con gli amministratori, pertanto, è necessario non solo che gli **amministratori** abbiano compiuto **atti di mala gestio**, ma anche che da tale atto sia derivato un **danno** a carico della società o dei creditori sociali e che la **mancata vigilanza** dei sindaci sull'operato degli amministratori **abbia causato il suddetto danno**.

Essendo i **sindaci privi** di un **potere di veto** sull'attività degli amministratori, e non potendosi gli stessi **sostituire** all'organo amministrativo in caso di inadempienze, il loro intervento deve essere valutato alla luce della **possibilità loro offerta di ridurre o comunque attenuare**, in termini probabilistici, il **pericolo di danno**.

Rileva la Corte di Cassazione, quindi, che, per **valutare la sussistenza del nesso di causalità** tra **l'inadempimento dei sindaci** e il **danno cagionato dall'atto di mala gestio** degli amministratori, il giudice, di volta in volta, deve accertare che *"i sindaci, riscontrata la illegittimità del comportamento dell'organo gestorio nell'adempimento del dovere di vigilanza, **abbiano poi effettivamente attivato**, nelle forme e nei limiti previsti, gli **strumenti di reazione**, interna ed esterna, che la legge implicitamente od esplicitamente attribuisce loro, **privilegiando, naturalmente, quello più opportuno** ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto"*.

Pertanto, di fronte ad un **atto di mala gestio** degli amministratori, i **sindaci che vogliono evitare l'azione di responsabilità nei propri confronti** devono:

1. **verbalizzare** il loro **dissenso (rispetto alle deliberazioni del collegio stesso)** nel verbale delle adunanze del collegio sindacale),
2. **chiedere**, se del caso anche per iscritto, **notizie e chiarimenti al consiglio di amministrazione** in ordine all'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari,
3. **procedere** in qualsiasi momento, anche individualmente, ad **atti di ispezione e controllo**,
4. **partecipare**, come è loro d'obbligo, alle **riunioni del consiglio di amministrazione** (o convocarlo), **verbalizzando il loro eventuale dissenso** sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio ed **impugnando le eventuali deliberazioni affette da nullità o annullabilità** (soprattutto quando il vizio è idoneo a **danneggiare** la società o i creditori),
5. **partecipare all'assemblea dei soci o convocarla, impugnando** le deliberazioni non prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo,
6. **formulare esposti al Pubblico Ministero**, affinché questi provveda ai sensi dell'**articolo 2409 cod. civ.**, se tale iniziativa è rimasta davvero *"l'unica praticabile in concreto per porre legittimamente fine alle illegalità di gestione riscontrate, **essendosi rilevati insufficienti i rimedi endosocietari** (cfr., in tal senso, **Cassazione, n. 9252/1997**), ovvero, come è stato espressamente riconosciuto dalla **riforma del 2003, promuovere direttamente il controllo giudiziario** sulla gestione se si ha il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto **gravi irregolarità**"*.

Sebbene, quindi, il sindaco **non sia chiamato a rispondere automaticamente** per ogni fatto dannoso aziendale, ai fini dell'**esonero dalla sua responsabilità** si rende necessario che lo stesso **abbia esercitato tutti i poteri istruttori e impeditivi** che la legge gli affida.

D'altra parte, come già rilevato dalla **Suprema Corte**, anche la semplice **minaccia** di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire un **deterrente**, sotto il **profilo psicologico**, al perseguimento

di **attività antidoverose** (cfr. **Cassazione, n. 31204/2017; Cassazione n. 18770/2019**).

La **diligenza** richiesta è quella correlata alla **natura dell'attività esercitata**, da valutarsi anche in rapporto alle **specifiche caratteristiche dell'attività dell'impresa** e dell'**oggetto sociale** (cfr. **Cassazione, n. 2538/2005**).

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta per lo sconto “Bonus tv rottamazione”

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Allo scopo di favorire il **rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi** non idonei alla ricezione dei programmi con le **nuove tecnologie DVB-T2** e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ai sensi del **D.Lgs. 49/2014**), [l'articolo 1, comma 614, L. 178/2020](#) ha **esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**, il contributo di cui all'[articolo 1, comma 1039, lettera c\), L. 205/2017](#).

I proprietari di tv acquistate **prima del 22 dicembre 2018** e, per questo, non adatte a recepire i programmi trasmessi con le nuove tecnologie, possono usufruire del **“bonus tv rottamazione” dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022, salvo l'eventuale anticipato esaurimento dei fondi disponibili** comunicato con apposito decreto del direttore della Direzione generale. Lo stanziamento complessivo previsto per il fondo unico del Bonus rottamazione tv e Bonus tv – decoder è pari a circa **250 milioni di euro**.

Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, **previo corretto avvio a riciclo** di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, è riconosciuto all'utente finale sotto forma di **sconto praticato dal venditore** dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per **un importo pari al 20% del prezzo di vendita comprensivo dell'Iva, entro l'importo massimo di 100 euro**.

Il **decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 05.07.2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, ha individuato le modalità attuative dell'agevolazione.

Il contributo è riconosciuto a **tutti gli utenti finali, cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee**, per l'acquisto di **un solo apparecchio televisivo** tra quelli [indicati come idonei](#) sul sito del Mise (ossia idonei a ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265).

Il contributo è **cumulabile con quello di cui al D.M. 18.10.2019**, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo peraltro, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, è rimodulato a **30 euro** o al minor valore pari al **prezzo di vendita, se inferiore**.

I venditori che intendono consentire ai propri clienti l'accesso ai contributi devono **preliminarmente registrarsi** nella propria area riservata dell'Agenzia delle entrate tramite l'apposita applicazione web "**Bonus tv**".

È il venditore (o un soggetto da questo appositamente incaricato) che inserisce:

- i **dati del cliente** (nome, cognome, codice fiscale e documenti di identità),
- i **dati dell'apparecchio** (codice ean, prezzo di vendita e sconto applicato, nel limite del 20% ed entro l'importo massimo di 100 euro calcolato comunque dal sistema).

Affinché l'acquirente possa usufruire dello sconto, il venditore deve acquisire anche la **dichiarazione sostitutiva** relativa all'acquisto della tv prima del 22 dicembre 2018 e alla **titolarità di un contratto elettrico addebitato del canone tv** o al pagamento dello stesso tramite modello F24 oppure all'esenzione dal pagamento del canone (per i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui); nonché il certificato o la dichiarazione sostitutiva di **avvenuto smaltimento della tv** e una copia del documento di identità.

Il servizio telematico, accertata la disponibilità delle risorse finanziarie, rilascia **un'attestazione di disponibilità** dello sconto richiesto.

Il venditore recupera lo sconto praticato mediante un **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La [risoluzione 55/E/2021](#) ha istituito il **codice tributo 6927** denominato "**BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021**".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "**Erario**", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "**importi a credito compensati**". Il campo "anno di riferimento" del modello F24 è valorizzato, nel formato "**AAAA**", con l'anno in cui è stata effettuata la vendita dell'apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di disponibilità di risorse, la **vendita dell'apparato non si concluda**, ovvero l'apparato venga **restituito dall'utente finale**, il

venditore comunica **l'annullamento dell'operazione** tramite il servizio telematico.

Nell'eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d'imposta, il rivenditore stesso procederà alla **restituzione** del relativo importo tramite modello F24 utilizzando lo stesso codice tributo "6927", indicando tale importo nella colonna "importi a debito versati".

Il **Mise** ricorda che il processo di [refarming](#) interesserà le diverse **regioni italiane** appartenenti alle rispettive aree, secondo un preciso **calendario**:


- dal **15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021**: Area 1A – Sardegna
- dal **3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022**: Area 2 – Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza
- dal **1° marzo 2022 al 15 maggio 2022**: Area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche
- dal **1° maggio 2022 al 30 giugno 2022**: Area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Sul sito del Mise è possibile consultare la relativa **sezione** [roadmap](#).

LEGGERE PER CRESCERE

Dimmi chi sei di Riccardo Scandellari - Recensione

di **Francesca Lucente** - Bookblogger & Copywriter



Vorrei parlarti di **“Dimmi chi sei”**, il libro di Riccardo Scandellari, esperto di *marketing* e *personal branding* nonché consulente e formatore personale ed aziendale. Docente nelle migliori *business school* e relatore ai maggiori eventi italiani in tema di comunicazione digitale e *marketing*.

Il suo **blog è uno dei più seguiti in Italia** in tema *business* e *marketing*: **Skande.com**, il manifesto di un *“marketing elegante, etico e creativo”*, esattamente così come immagino sia lui.

Dimmi chi sei non è solo un libro da leggere ma è un vero e proprio **manuale per apprendere l'arte del *personal branding***.

Il titolo del libro racchiude in sé la trama stessa. La domanda più difficile alla quale rispondere: “Dimmi chi sei”. Da qui inizia il viaggio.

Perché è così importante saperlo?

I tuoi valori ed i contenuti che vuoi diffondere,

il modo in cui racconterai tutto ciò,

saprà fare la differenza sul mercato.

Posizionarsi sul mercato vuol dire non puntare più solo ad un *target* di clienti ma dialogare

giornalmente con le nostre *buyer personas*.

La differenza consiste esattamente nel creare una **connessione reale con le persone che attiriamo a noi** sulle varie piattaforme social o tramite il nostro blog. Contatti che potranno entrare a far parte anche della nostra **realtà off-line**, che si tratti di un evento o di una richiesta di preventivo.

“Questa non è più l’era dei follower,

ma delle connessioni vere, in cui l’esigenza primaria,

come creatore e distributore di contenuti,

è comprendere esattamente ciò che il lettore

si aspetta per rimanere connesso a te.”

La nostra credibilità si nasconde nella possibilità che diamo alle persone di **immedesimarsi in noi**, trovare affinità tra bisogni, valori e soluzioni. Tra le righe dei nostri contenuti si nasconderà la nostra **autorevolezza in materia**.

In Dimmi chi sei Riccardo Scandellari ci insegna che avere un **blog** che sia in grado di diventare una **fonte di reddito**, è necessario avere almeno **1.000 persone che ci seguono**.

Immagina di coltivare almeno **3 contatti al giorno** e, in un anno, avrai costruito una relazione con circa 1.000 persone. In mezzo a queste, ci saranno sicuramente persone alla quale avremo modo di stringere la mano ad un evento o forse con cui collaborare.

“Dimmi chi sei” tirerà fuori la **tua autenticità**. Non ti aiuterà a scegliere né decidere quale maschera indossare.

Il *personal branding* è il tuo marchio di fabbrica. Da che cosa vuoi essere riconosciuto?

In questo libro Riccardo Scandellari ripone tutta la sua esperienza e il suo metodo parlando di Skande.com, fondato nel 2012. Un successo consolidato insomma. Se io volessi imparare sul serio come costruire un *brand*, non vorrei nessun altro se non chi lo ha già fatto.

Consiglio questo libro a professionisti ed aziende che intendono creare una *brand identity*, per esempio avviando un blog: un canale di comunicazione attraverso il quale condividere informazioni realmente utili ai lettori che diventeranno nel tempo una community e successivamente dei clienti.

